

zione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società Ergyca Six S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ortanova (Fg).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 36

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 7 MW denominato "Bufalo", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - contrada "Posta Monica", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: BFL.F S.r.l. con sede legale in Roma alla via del Castro Pretorio 30 - P.IVA e C.F. 06225590964.

Il giorno 3 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società BFL.F S.r.l., avente sede legale in Roma alla via del Castro Pretorio 30, P. IVA e C.F. 06225590964, con nota prot. n. 14491 del 29 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 7 MW denominato "Buffalo" nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG);
- Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 461781 del 25.09.2008 - prott. n. 453914, 45911, 453900, 453889, 453934, 453919 del 23.9.2008 - trasmetteva le STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore, e derivato dalla linea MT "PIP" (DP60 16060) alimentata da CP Apricena.

Tale soluzione prevede:

- Costruzione di Cabina nodale nelle immediate vicinanze della linea PIP inserita in Entra-Esca sulla linea stessa;
- Costruzione di circa 6 Km di linea sotterranea AL 185mmq;
- Cabina di sezionamento;
- Costruzione di una cabina di consegna;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con note prot. 38/1246 del 10 febbraio 2009 e prot. AOO_46 del 2.7.2009 - n. 0007291 inoltrava richieste di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società BFL.F S.r.l. con note del 20.07.2009 (Prot. AOO_46 del 23.07.2009 n. 8264) e del 30.07.2009 (Prot. AOO_46 del 3.09.2009 n. 9219) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_046 del 26.10.2009 n. 0011547 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società BFL.F S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 18.12.2009 (Prot. AOO_046 del 22.12.2009 n. 14243) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 25.1.2010 n. 0001021 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18 febbraio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comune di Apricena - Ufficio Tecnico - con nota prot. n. 7337-8841-10745/2010 del 24.9.2010 (AOO_159 - 22.10.2010 - n. 0015175) richiama gli atti del progetto e acquisiti al protocollo generale del Comune al n. 18170 del 15.12.2009 e la precedente nota di questo comune del 18.02.2010 prot. 1537/2010 visti i seguenti atti integrativi:
 - documentazione relativa alla cabina elettrica in zona PIP acquisita al protocollo generale del Comune al n. 7337 del 28.05.2010;
 - documentazione relativa al cavidotto acquisita al protocollo generale del Comune al n. 8841 del 23.06.2010;
 - documentazione relativa all'impianto fotovoltaico e alla cabina di sezionamento intermedia acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10745 del 22.07.2010;
 - convenzione urbanistica rep. 43 del 24.09.2010 sottoscritta ai sensi del vigente regolamento sull'insediamento degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale approvato con deliberazioni di CC 57/2008 e 29/2009 e costituente altresì titolo di disponibilità del suolo comunale in zona PIP su cui deve essere realizzata la cabina elettrica;

Considerato che:

- l'area occupata dall'impianto fotovoltaico è destinata dal vigente PRG a zona agricola normale E1 e che non è sottoposta a vincoli di natura ambientale e paesaggistica;
- la cabina di sezionamento intermedia interrata è ubicata su area destinata dal vigente PRG a zona agricola normale E1;
- la linea elettrica e la cabina di sezionamento intermedia interrate non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica in base all'art. 5.02 p.tol.06 delle NTA del PUTT e all'art. 7 della LR 20/2009; esprimeva, per quanto di competenza, ai soli fini urbanistici, nulla osta alla realizzazione dell'intervento con le seguenti prescrizioni:
 - l'esatto posizionamento della cabina in zona PIP in fase esecutiva deve essere stabilito in contraddittorio con il competente ufficio comunale;
 - deve essere verificata la possibilità di spostare i tratti BC e CD del cavidotto di progetto che lambiscono il centro abitato, sul lato destro -

- direzione San Nazario - della SS 89 e della SP 38 con particolare attenzione ai tracciati prossimi alle zone B2 e C3 del PRG soggette a trasformazione urbanistica;
- in contraddittorio con il Comune deve essere verificata e risolta l'eventuale interferenza con il Canale scolmatore in corso di realizzazione;
 - per l'esecuzione del cavidotto su strade comunali deve essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi del vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 01.07.2010;
 - Comune di Apricena - Ufficio Tecnico - con prot. 13405 del 1.10.2010 (AOO_159 - 6.10.2010 - n. 0014340) comunicava che le prescrizioni imposte nel parere del 24.09.2010 prot. n.7337-8841-10745/2010 devono ritenersi superate a seguito di riscontro da parte del soggetto proponente;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^A Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 8689 del 17.02.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - ENAC - nota prot. n.19248 del 18.3.2010 - rilasciava, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 049079/UI-DEM/2009 del 12.11.2009 e nota prot. n. 020329/UI-DEM/2009 del 22.4.2010 rappresentava che il Comune di Apricena ricade nella giurisdizione territoriale del Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dell'Adriatico con sede in Ancona, ne consegue che questo Alto Comando non ha alcuna competenza in ordine alla eventuale realizzazione dell'impianto indicato in argomento;
 - Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell'Adriatico - ANCONA - con nota prot. n. 19318 del 14.12.2009 nulla osta per quanto di competenza ai soli interessi Demaniali Militare Marittimi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;
 - Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n.6619 del 12.4.2010:

visto il parere tecnico dell'Ispettorato Infrastrutture Sud scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

 - T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
 - Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n°8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi;
 - Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - nota prot. n. M_D/GGEN/02/420774/262/A152-1-2009/2010 del 28.04.2010 rilasciava nulla osta all'installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto a condizione che alla Società sia fatto obbligo di attenersi alle direttive (allegate al foglio n. 146394/4422 del 09.08.2000 di Stamadifesa) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura.
- Tenuto conto che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata bonificata da ordigni bellici, il nulla osta è condizionato dall'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in

oggetto. A tale riguardo, la Società dovrà assumere contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli.

Inoltre, richiama l'attenzione sull'obbligo nel quale incorre il proprietario dell'opera oltre a quello di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione, di comunicare formalmente, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche.

Ulteriore obbligo per il proprietario dell'opera è costituito dall'immediata comunicazione delle avarie agli impianti di segnalazione, da inoltrare al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.);

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - nota prot. n. 2550 del 10.03.2010 - comunicava che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia elettrica non risulta formalmente sottoposta a tutela archeologica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., si rappresenta che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali di questa Direzione. Sarà compito della Soprintendenza archeologica di valutare l'opportunità di attivare sull'area in questione ogni eventuale verifica preventiva dell'impianto archeologico dell'opera a farsi;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 10713 del 31.12.2009 - precisava che, dall'esame della cartografia del PUTT/P, non si evincono ambiti territoriali paesaggistici di competenza statale ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Non si ritiene pertanto di dover esprimere alcun parere in merito;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - nota prot. n. 776 del 16.02.2010 avente in allegato nota prot. n. 579 del 04.02.2010 - comunicava che, dall'esame

delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di propria competenza, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società BFL.F S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. 2543 del 17.02.2010 - rilasciava, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 11.2.2010 e registrato a Manfredonia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione - con nota prot. n. 0000325 del 13.01.2010, comunicava che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. AOO_154 del 12.0.2010 N. 1128 - esprimeva, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), nulla osta di massima, a condizione che i cavidotti da realizzarsi si attestino, come indicato nella TAV 3 "Posa cavo su Carta Tecnica Regionale", lungo il sedime stradale esistente. Inoltre la società è tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e gli edifici alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, pari a

- mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “*Norme di Polizia delle miniere e delle cave*”;
- Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n.41075 del 04.05.2010 - comunicava che:
 - dall’esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato anzitutto che l’impianto viene realizzato nella particella 101 del foglio di mappa 63 dell’agro di Apricena;
 - la particella interessata dall’intervento, per la morfologia del suolo, diviene sede di piccoli impluvi che sono destinati al drenaggio superficiale delle acque meteoriche;
 - per quanto concerne la messa in opera del cavidotto di connessione con la stazione di consegna in abitato di Apricena, sono previste interferenze con più linee di impluvio, oltre che con un corso d’acqua naturale, oggi in sagoma artificiale, in quanto sistemato idraulicamente con i fondi della bonifica e come tali mantenuti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che per conto della Regione ne cura la manutenzione;
 - il collegamento dorsale fra il campo fotovoltaico e la stazione di consegna, interferisce a sua volta con il corso d’acqua denominato “Canale Vallone”, oltre che con un semplice impluvio naturale, non riconducibile a vero e proprio corso d’acqua, per cui valgono le prescrizioni dell’ art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775 ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell’ art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato con il R. D 25.7.1904 n. 523;
 - tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell’infrastruttura che alle condizioni di esercizio dei corsi d’acqua attraversati, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall’ art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, per i cui ambedue aspetti, quest’ Ufficio è competente;
 - la soluzione successiva per l’attraversamento del Canale Vallone, prevede la forma non intrusiva con l’uso della sonda teleguidata, con copertura minima in fondo dell’alveo di mt. 2.00;
 - il canale “Vallone” in quanto ricompreso in un comprensorio di bonifica, essendo in parte sistemato con i fondi della bonifica e mantenuto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per situazioni analoghe, ha sempre osservato che la profondità in emersione sarebbe di ostacolo all’attività di manutenzione o ad un eventuale ampliamento/adeguamento dell’alveo, pure evidenziando che la posa del nastro di avvertimento alla profondità di soli 50 cm dal fondo del canale, non consentirebbe neanche di eseguire l’ordinaria manutenzione, in quanto tale spessore è compreso l’ordinario franco di ripristino della ufficialità dei canali;
 - sulla base dell’istruttoria effettuata, si ritiene anzitutto opportuno accogliere le proposte prescrittive del Consorzio di Bonifica della Capitanata che si condensano nelle seguenti:
 - mantenere per l’intero alveo del “Canale Vallone”, ed oltre le sponde, la profondità minima di mt. 2,00 di posa del ovidotto con la sonda teleguidata;
 - estendere la fascia di emersione, per entrambi i lati del canale, almeno di 5,00 mt;
 - apporre agli estremi di emersione, cippi di segnalazione;
 - al riguardo della specifica prescrizione attinente la tutela delle fasce laterali il canale “Canale Vallone”, l’Ufficio condivide la finalità e con riferimento all’ ultimo punto osservare l’obiettivo difficoltà da parte dei soggetti gestori della linea elettrica a conservare le consigliate paline di segnalazione ed ammonimento di pericolo, che generalmente sono oggetto di atti vandalici;
 - sotto tale specifico aspetto, alla usuale prescrizione di opere fisse che individuano i capisaldi esterni ai corsi d’acqua la presenza di linee elettriche interrate, con il tipo di rischio od il verso della linea, quest’Ufficio ritiene di poter ottemperare agli obblighi di sicurezza ed esercizio dei corsi d’acqua, imponendo l’obbligo di apporre specifici cippi identificativi, anche lapidei orizzontali o ciclopici, ovvero con l’ammarramento di piastre metalliche di pericolo che contengano la segnalazione lo specifico pericolo di folgorazione e l’Ente che è tenuto a farne osservare l’integrità;
- Con ciò significa che quest’Ufficio esprime parere favorevole con le sole condizioni sopra riportate;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - nota prot. n. 10065 del 30.11.2009 comunicava che i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto da fonte solare, di cui all'oggetto, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23. Stante quanto sopra esposto, rappresenta che l'intervento in oggetto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

Fa presente, ad ogni modo, che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi e coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli boschivi";

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. - nota prot. AOO_064 del 23.07.2010 n. 0069704 esprimeva parere che il progetto di cui trattasi possa essere approvato, a condizioni che:

- si chiarisca l'anno di riferimento del V.A.M. applicato ed eventualmente si calcolino le indennità di asservimento sulla base dell'ultimo V.A.M. determinato dalla competente C.P.A.;
- si proceda, preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/'01;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n. 34337 del 16.04.2010 - rilascia parere favorevole a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da

non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvittatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatole di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;

3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modifichino le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;
7. si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;
8. divieto assoluto di utilizzare sostanze detersive per la pulitura dei pannelli e delle strutture. Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D.lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la

L.R. 56 del 1980 e s.m.i., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente Comune;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 2340 del 16.06.2010 - comunicava che con D.G.R. n. 841 del 23.03.2010 è stata attribuita al Comune di Apricena la competenza alla emissione sia dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/04, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/p;
- ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per la Puglia - nota prot. n. 4980 del 12.02.2010 rappresentava che la realizzazione dell'impianto in oggetto ha rilevato una interferenza con la Strada Statale 89 Garganica ove è prevista la posa longitudinale sotterranea del cavidotto in banchina dal Km. 13+400 al Km. 14+000. In merito l'area tecnica ha espresso parere tecnico di massima favorevole alle seguenti condizioni:
 - la Società dovrà presentare il progetto esecutivo del cavidotto longitudinale sotterraneo tenendo presente il progetto redatto dalla Provincia di Foggia per la costruzione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. 28 e la S.S. 89;
 - il cavidotto longitudinale sotterraneo lungo la S.S. 89 dal Km. 13+400 al Km. 14+000 dovrà essere previsto sul lato sinistro fuori dalla pertinenza stradale e posato ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal cordolo esterno dalla zanella;
 - l'attraversamento trasversale dovrà essere eseguito con spingi tubo e a profondità non inferiore a m. 2,00 dalla quota del piano viabile;
 - la società avrà l'obbligo dello spostamento a propria cura e spese del cavidotto longitudinale e trasversale qualora l'ANAS S.p.A. lo richiedesse per lavori di ammodernamento e/o di manutenzione ordinaria/straordinaria;
 - l'ANAS S.p.A. si riserva ulteriori prescrizioni dopo l'acquisizione del progetto esecutivo;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - nota prot. n. 12150 del 31.05.2010 comunicava che: dall'esame degli atti Integrativi trasmessi si

evincesse che l'attraversamento del Canale Vallone di Apricena (o Canale Martini) è previsto da realizzarsi con tecnica di perforazione a mezzo di spingitubo, anche se l'andamento del cavidotto riflette un tracciato realizzabile con sonda teleguidata (Elaborato 1.2); il franco netto rispetto al fondo alveo è stato stabilito in mt. 2.00, mentre i punti di immersione e di riemersione della perforazione sono stati collocati a distanza di mt. 10.00 dal ciglio degli alvei e dal limite della proprietà demaniale.

Si ritiene che le modalità di attraversamento dell'alveo del Canale Vallone non costituiscano pregiudizi e/o Inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori.

Si prende atto altresì che è stata già acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale (prot. n°41075 del 04.05.2010) e si prescrive unicamente che la presenza del cavidotto nel sottosuolo venga segnalato a mezzo di apposite paline di altezza fuori terra non inferiore a mt 2.00, collocate ad una distanza non inferiore a mt. 10.00 dai cigli dell'alveo e dal limite della proprietà demaniale.

Per quanto riguarda le Interferenze con le condotte irrigue, gli atti progettuali integrativi (Elaborati 1a, 2a e 3a) recepiscono la maggior parte delle prescrizioni contenute nella consortile prot. n°22596 del 17.02.2010; non emerge dagli atti il rispetto delle prescrizioni 4 (tipologia conduttore elettrico) e 6 (nastro segnalatore), e si registra nei grafici una incongruenza sulle modalità di posa in opera del cavo (prevista con scavo a sezione obbligata) e del tubo di protezione (previsto con macchina spingitubo).

Si ritiene tuttavia di autorizzare l'esecuzione dell'attraversamento sotto la stretta osservanza dei grafici di progetto integrativi e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella consortile prot. n°22596 del 17.02.2010 ed in particolare dei punti 4 e 6.

L'inizio dei lavori, sia relativi all'attraversamento dei corsi d'acqua che della condotta irrigua, deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale dell'Ente di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 9053 del 09.07.2010 riteneva, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali trasmessi, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:
 - la recinzione, laddove attraversi le aree allagabili individuate nella relazione idraulica, sia realizzata senza diminuire in alcun modo la sezione utile per il deflusso delle acque e mantenendo un franco di almeno 1 m tra la quota del tirante della piena bicentenaria e il punto più basso della recinzione stessa;
 - i cavidotti interni all'area di impianto, laddove attraversino le aree allagabili individuate nella relazione idraulica, siano realizzati senza alterare in alcun modo la sezione utile per il deflusso delle acque e avendo cura che le opere da realizzare non diano luogo a processi erosivi pericolosi per la loro stabilità ovvero per la protezione del territorio a valle;
 - le restanti opere (anche quelle provvisorie) interne all'area di impianto siano realizzate esternamente al limite individuato per la piena bicentenaria e mantenendo dallo stesso, in considerazione di quanto precedentemente esposto a proposito del coefficiente di Manning, una distanza non inferiore ai 10 m;
 - l'attraversamento del "Canale Martini" sia realizzato senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti ed inoltre la quota per la posa del cavidotto sia valutata sulla base di uno studio relativo alla capacità erosiva della piena bicentenaria, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detto studio;
 - l'attraversamento del "Canale Posta Monica 1" sia realizzato senza peggiorare il regime idraulico dell'alveo interessato e avendo cura che le opere da realizzare non diano luogo a processi erosivi pericolosi per la loro stabilità ovvero per la protezione del territorio a valle;
 - nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
 - durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
 - le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
 - sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
 - le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 - per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del PAI.;
 - siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "spingitubo") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
- Si fa presente infine che, in base agli elaborati della Carta Idrogeomorfologica della Puglia (redatti da questa Autorità di Bacino), la cabina di consegna e i primi 300 m di cavidotto in uscita dalla stessa risultano ricadere in prossimità di un affluente in destra del "Canale Martini".
- In relazione a quanto appena esposto si ritiene opportuno suggerire di adottare in fase di progettazione esecutiva tutti i provvedimenti necessari affinché le opere da realizzare in adiacenza al reticolo non subiscano danneggiamenti a seguito di eventuali allagamenti;
- ASL Foggia - nota prot. n. 13/10/E del 17.05.2010 - esprimeva parere favorevole, in relazione agli aspetti sanitari di competenza, alle seguenti condizioni:
 - 1) i detergenti utilizzati e le acque di dilavamento delle superfici dei pannelli devono essere raccolti, stoccati e smaltiti previa verifica delle caratteristiche chimico fisiche ed eventuale autorizzazione specifica rilasciata dall'Autorità competente;
 - 2) Le strutture da utilizzare per gli operatori nella fase realizzativa (mensa, servizi etc.) devono

essere dotate di sufficienti quantitativi di acqua idonea per il consumo umano;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - con nota prot. n. 62571 del 30.12.2010 - trasmetteva il parere già rilasciato per via Fax in data 18 febbraio 2010 contenente il primo parere favorevole a condizione che:

1. qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe) al posto del previsto grigliato, la recinzione sia priva di cordoli in c.a. con montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
2. La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
3. Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
4. Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici;

- Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi - Foggia - con nota prot. n. A00108.6519 del 1.04.2010 per la parte di competenza, autorizza l'attraversamento della linea MT sotterranea sul suolo tratturale "Foggia-Sannicandro" in agro di Apricena;

- Ferrovie del Gargano - Direzione di Esercizio - nota Prot. n. L/2040 del 29.04.2010 - comunicava che il rilascio della autorizzazione all'attraversamento ferroviario, così come previsto dall'art. 58 del D.P.R. 753/80, è subordinato al nulla-osta dell'assessorato ai Trasporti della Regione Puglia e dall'assenso tecnico ai fini della sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - U.S.T.I.F. Bari;

- Ferrovie del Gargano S.r.l. - Direzione di Esercizio - nota Prot. n. L/3259 del 13.07.2010 comunicava che in merito alle interferenze con il nuovo tracciato ferroviario "Variante di Apricena", consistenti in un attraversamento di elettrodotto interrato all'altezza della progressiva di Km. 12+350 e di due tratti di parallelismo, ricadenti in area del demanio ferroviario compresi, tra le progressive di Km. 12+150 e Km 12+350. Comunicava pre-

ventivo parere favorevole alla realizzazione delle opere, restando in attesa di ricevere l'assenso tecnico ai fini della sicurezza ed il nulla-osta per il rilascio della definitiva autorizzazione di cui all'ex art. 58 del D.P.R. 753/80;

- Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Area Politiche per l'Ambiente e la Qualità Urbana - Servizio Verifiche e Controllo Servizi T.P.L. - prot. n. A00-078/31 del 12.1.2011 inviato alle Ferrovie del Gargano S.r.l. e all'U.S.T.I.F. di Bari rilasciava nulla osta alla preventiva autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio dell'attraversamento in oggetto, nel rispetto degli impegni disciplinati nella Convenzione;

- Provincia di Foggia - Settore Viabilità - Ufficio Concessioni - nota Prot. n. 37512 del 15.07.2010 - rilasciava parere preventivo favorevole. Per l'esecuzione materiale dei lavori è necessario presentare a questo Ente regolare istanza di concessione, per la quale inoltre, sarà richiesto un deposito cauzionale a garanzia del ripristino stradale;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. A00-159 n. 16507 del 23 novembre 2010, ha comunicato agli Enti la chiusura del procedimento;

- in data 3 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, il Comune di Apricena e la Società BFL.F S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 13 dicembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012196 e della Convenzione al repertorio n. 012197, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

Rilevato che:

- la Società BFL.F S.r.l., con nota prot. n.13405 del 29.09.2010, riscontrava la nota del Comune di Apricena (prot. n.13405 del 1.10.2010) accettando di ottemperare alle prescrizioni imposte nella medesima nota;

- la Regione Puglia - Ufficio Energia, Reti energetiche con nota prot. n. A00-159 n. 14399 del 7.10.2010 avviava "l'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" comportante l'avvio del procedimento espropriativo;
- la Società BFL.F S.r.l., con nota prot. n.16153 del 16/11/2010, comunicava l'avvenuta pubblicazione, in data 12/10/2010, dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità su due quotidiani, di cui uno a carattere regionale ed uno nazionale e trasmetteva copia della relata di pubblicazione del Comune di Apricena in cui lo stesso attestava, inoltre, l'assenza di osservazioni e/o opposizioni al progetto de quo;
- per l'impianto fotovoltaico e le opere connesse e le infrastrutture non sono pervenute nè ai Comuni interessati nè all'Ufficio Energia "opposizioni all'avvio della procedura di esproprio" confermando la validità della procedura di esproprio avviata;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7 MW da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 7 MW, ubicato nel Comune di Apricena (FG) - contrada "Posta Monica";

e delle seguenti opere connesse:

- costruzione di circa 6 Km di cavidotto interrato AL 185 mmq con tensione nominale 20 KV;
- costruzione di cabina nodale nelle immediate vicinanze della linea PIP inserita in entra-esce sulla linea stessa, alimentata da CP Apricena;
- costruzione cabina di consegna;
- cabina di sezionamento;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 36 del 3 febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Apricena (FG) in contrada "Posta Monica".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società BFL.F S.r.l. con sede legale in Roma, Via del Castro Pretorio n. 30, P. IVA e C.F. 06225590964 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 7 MW, ubicato nel Comune di Apricena (FG) - contrada "Posta Monica";

e delle seguenti opere connesse:

➤ costruzione di circa 6 Km di cavidotto interrato AL 185 mmq con tensione nominale 20 KV;

➤ costruzione di cabina nodale nelle immediate vicinanze della linea PIP inserita in entra-esce sulla linea stessa, alimentata da CP Apricena;

➤ costruzione cabina di consegna;

➤ cabina di sezionamento.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società BFL.F S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avve-

nuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monito-

raggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Apricena (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 4 febbraio 2011, n. 37

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8,5 MWe, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle in località "Sotto il Canale", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Milano, Via Diurini, n. 16/18 - P. IVA e C.F. 04391441005.

Il giorno 4 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla